

**DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(C. 4865 Governo)**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI E RELATIVI SUB
EMENDAMENTI**

ART. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già definite ai sensi dell'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8.

1. 48. I Relatori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano al personale educativo e scolastico degli enti locali a decorrere dall'anno 2013.

1. 49. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2011», sono inserite le seguenti: «ovvero, per il personale del comparto scuola, in coerenza con il calendario scolastico, entro il 31 agosto 2012».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.

6. 53. I Relatori.

All'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Sino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le Regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.».

6. 54. I Relatori.

All'emendamento 6.55 dei Relatori, comma 2-bis, dopo le parole: legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere le seguenti: , da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

0. 6. 55. 2.Damiano, Gnechchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Froner, Lovelli, Motta, Pizzetti.

All'emendamento 6.55 dei Relatori, comma 2-bis, sostituire le parole: individuali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi con le seguenti: individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, entro il 31 dicembre 2011, prevista dai predetti accordi

individuali, risulti da elementi certi ed oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli Ispettorati del lavoro o altri equipollenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole. 24 mesi con le seguenti: 36 mesi.
0. 6. 55. 1. Marinello, Baretta.

All'emendamento 6.55 dei Relatori, comma 2-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente:
All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.
0. 6. 55. 3. Fedriga.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 30 giugno 2012 e, nel limite delle risorse e con le procedure previste dal medesimo comma 15, sono inclusi, oltre ai lavoratori di cui al comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato il conseguimento del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi.
2-ter. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale, non trovano applicazione qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità e per l'assolvimento degli obblighi di leva.

6. 55. I Relatori.

ART. 11.

All'emendamento 11.48 dei Relatori, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: al primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 luglio; conseguentemente,
0. 11. 48. 1. Sereni.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
11. 48. I Relatori.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 31 luglio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
11. 48. (Nuova formulazione). I Relatori.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto legge del 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

11. 49. I Relatori.

All'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-*bis* all'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle parole "ventiquattro mesi".».

11. 50. I Relatori.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2012».

11. 51. I Relatori.

ART. 15.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».

3-*ter*. All'onere di cui al comma 3-*bis*, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 35. I Relatori.

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 6, comma 2, primo periodo del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296», sono aggiunte le seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

19. 5. I Relatori.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-*bis*.

(Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità).

1. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012»;

b) al comma 2 le parole: «entro il 30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012» e le parole: «31 maggio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2012».

28. 030. I Relatori.

ART. 29.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione alla definizione dei procedimenti di variazione di cui al presente comma, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: «pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120».

29. 202. I Relatori.